

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 861

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, CARPENEDO, TANI,
COVELLO, COVIELLO, DI BENEDETTO, INZERILLO, MONTINI,
DI STEFANO, INNOCENTI, VENTRE, DONATO, CAPPUZZO,
NAPOLI, GRASSI BERTAZZI e BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1992

Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo
di pratica professionale per i periti industriali

ONOREVOLI SENATORI. - La professione di perito industriale si è arricchita, con il tempo, di sempre maggiori contenuti e importanza, in quanto coloro che svolgono tale professione sono chiamati a soddisfare richieste di sempre maggiore specializzazione e professionalità, a sostegno delle quali deve quindi esistere una severa quanto ampia preparazione. La diversificazione dei bisogni ha subito in questi anni una evoluzione ed accelerazione corrispondenti alla crescita economica del nostro Paese. È dunque necessario, anche per omologare la professione di perito industriale con le corrispondenti professioni estere, in vista dell'approssimarsi della scadenza europea del 1993, disciplinare adeguatamente l'accesso allo svolgimento della suddetta attività professionale: la legge dovrà, quindi, intervenendo nella fase della formazione del professionista, ampliarne le conoscenze teoriche e pratiche.

Il presente disegno di legge intende soddisfare le esigenze richiamate, parzialmente modificando in primo luogo la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali. L'articolo 1 modifica la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della predetta legge n. 17 del 1990, sì da rendere necessario per l'iscrizione nell'albo di periti industriali il possesso di un diploma di livello universitario della durata di almeno tre

anni. S'intende in tal modo - in adeguamento alla normativa comunitaria ed in conformità con quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari - garantire un supporto scientifico ed intellettuale corrispondente alle funzioni svolte.

L'articolo 2, inoltre, modificando ulteriormente l'articolo 2 della legge n. 17 del 1990, prevede che il periodo di formazione e lavoro nonchè di pratica professionale - requisiti necessari per la partecipazione all'esame di Stato - sia portato a un anno.

L'articolo 3 dispone che hanno titolo all'iscrizione quei periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.

L'articolo 4 dispone l'emanazione di un regolamento per la determinazione dei programmi d'esame, nonchè un regime transitorio nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento.

L'articolo 5 contiene infine una disciplina transitoria per la prima fase applicativa del provvedimento.

Appare quindi evidente l'urgenza di approvazione del presente disegno di legge, sì da tutelare e garantire la preparazione dei nostri giovani professionisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, è sostituita dalla seguente:

«*e)* essere in possesso del diploma universitario in ingegneria o di altra facoltà del settore ingegneristico della durata minima di tre anni purchè il profilo professionale della formazione sia abilitante all'esercizio di una professione intellettuale. L'iscrizione avrà luogo per il solo settore di specializzazione della formazione».

Art. 2.

1. Le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* abbiano prestato per almeno un anno attività tecnica subordinata con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma universitario conseguito;

b) abbiano effettuato un periodo di pratica di almeno un anno presso uno studio tecnico professionale che svolga attività nel settore della specializzazione o in quello affine relativa al diploma universitario conseguito».

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, è sostituito dal seguente:

«4. Il periodo di pratica di cui al comma 3, lettera *b)*, deve essere svolto presso un perito industriale, un ingegnere od altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma universitario del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio».

Art. 3.

1. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo dei periti industriali, a semplice richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale dei periti industriali, con proprio decreto, adotta un regolamento per la determinazione dei programmi dell'esame di Stato di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17.

2. Fino alla data dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale si svolgono in conformità alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge dagli organismi professionali dei periti industriali.

Art. 5.

1. I periti industriali che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione dopo il periodo di pratica ai sensi della normativa vigente prima della data predetta, anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera e) del comma 2 dell'arti-

colo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità alle disposizioni della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, l'albo dei periti industriali assume la denominazione di «Albo degli ingegneri diplomati».